

## RISOLUZIONE N. 18/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi  
Istituzionali e di Riscossione

*Roma, 7 marzo 2025*

***OGGETTO: Modello F24 - soppressione del codice identificativo “10”  
denominato “cessionario/fornitore”***

Con risoluzione n. 58/E del 11 ottobre 2022 sono state impartite istruzioni per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi della remissione *in bonis*, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare, nel campo *“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”* doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito, unitamente al codice “10” (denominato *“cessionario/fornitore”*) da riportare nel campo *“codice identificativo”*.

In proposito, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, ha stabilito che *“Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate*

*residue non fruitte delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.”.*

Tanto premesso con la presente risoluzione si procede alla soppressione del codice identificativo “10” denominato “*cessionario/fornitore*”.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*